

alla revoca dei fallimenti», **non si estende anche alle altre controversie in materia fallimentare** (nella specie giudizio per la restituzione di titolo depositato da creditore insinuato, *ex art. 93 legge fall.*). * Cass. civ., sez. I, 7 marzo 1990, n. 1805, Cassa Resp. AN c. Fall. Giusti.

c) Elezione di domicilio.

● In tema di domande di ammissione al passivo fallimentare, l'elezione di domicilio da parte di uno dei creditori istanti *ex art. 93 legge fall.* comporta che tutte le successive notificazioni vengano effettuate al domicilio eletto, **con conseguente nullità della notifica del ricorso in impugnazione**, ai sensi dell'art. 100 della medesima legge, che sia **effettuata** – anziché presso il domicilio eletto – **presso la sede legale del creditore la cui ammissione al passivo sia contestata**. Tale nullità, peraltro, resta sanata, con efficacia *ex tunc* dall'avenuta costituzione in giudizio del creditore medesimo. * Cass. civ., sez. I, 16 luglio 2005, n. 15103, Banca M.P.S. Spa c. Busoni ed altri. [RV582463]

● In tema di domande di ammissione al passivo fallimentare, **l'elezione di domicilio da parte di uno dei creditori istanti** *ex art. 93 comma secondo L. fall.* comporta che tutte le successive notificazioni vengano compiute al domicilio eletto, e non presso altro luogo (nella specie, presso la sede legale di un ente pubblico), secondo un principio applicabile anche in tema di amministrazione straordinaria, giusta richiesta dell'art. 209 cpv. legge citata, mentre, **in mancanza della detta elezione di domicilio, le notificazioni vanno eseguite presso la cancelleria del tribunale**. * Cass. civ., sez. I, 6 luglio 2000, n. 90116, Inps c. Crdm spa. [RV538277]

d) Termine per il deposito dei documenti.

● In tema di fallimento, qualora sia applicabile la disciplina c.d. intermedia prevista dal D.L.vo n. 5 del 2006 per le procedure apertes nel periodo compreso tra il 16 luglio 2006 ed il 1° gennaio 2008 (data di entrata in vigore delle ulteriori modifiche apportate al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 dal D.L.vo n. 169 del 2007), **il termine di decadenza previsto dall'art. 93, settimo comma, della legge fall. per la produzione di documenti a sostegno dell'istanza di ammissione al passivo si riferisce esclusivamente al procedimento di verifica dei crediti**, caratterizzato da sommarietà della cognizione, speditezza dell'istruttoria e non obbligatorietà dell'assistenza tecnica del creditore, mentre nel successivo giudizio di opposizione, avente natu-

ra di giudizio a cognizione piena, il creditore può indicare nel ricorso introduttivo i mezzi di prova di cui intende avvalersi ed i documenti prodotti, verificandosi altrimenti una lesione del diritto di difesa del creditore, che sarebbe tenuto a produrre i documenti entro lo stesso termine fissato per il deposito dello stato passivo da parte del curatore, e non essendo applicabile la disciplina di cui all'art. 345 c.p.c., in quanto l'opposizione non è qualificabile come appello. (Principio enunciato dalla S.C. ai sensi dell'art. 363, terzo comma, c.p.c.). * Cass. civ., sez. I, 11 settembre 2009, n. 19697, Jaguar Italia Spa c. Fall. Royal Cars Srl. [RV610044]

94. (1) Effetti della domanda. – La domanda di cui all'articolo 93 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento.

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 79 del D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5, a decorrere dal 16 luglio 2006.

● In tema di equa riparazione, ai sensi della legge n. 89 del 2001, il termine dal quale decorre **il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare per il creditore** va individuato nella domanda d'insinuazione al passivo, atteso che solo con essa si instaura il rapporto processuale, coerentemente con quanto statuito dall'art. 94 l.fall., non rilevando il periodo anteriore dalla dichiarazione di apertura del fallimento a cui il creditore è estraneo. * Cass. civ., sez. II, 5 gennaio 2024, n. 324, B. c. M. [RV66991801]

● In tema di accertamento del passivo, è **inammissibile la proposizione di una nuova domanda di insinuazione, pur se preceduta dalla rinuncia alla domanda di ammissione tempestiva, formulata dopo la formazione del giudicato endofallimentare sullo stesso credito**, determinatosi in esito all'omessa impugnazione del decreto di rigetto dell'opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo; il giudicato in parola, infatti, in quanto volto ad eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche mediante la stabilità della decisione, è intangibile e non può essere disconosciuto da una parte processuale al fine di ottenere nuovamente e dallo stesso giudice una seconda decisione attraverso una nuova domanda (anche tardiva) di insinuazione. * Cass. civ., sez. I, 14 febbraio 2023, n. 4632, B. c. F. [RV66699201]

● **La revoca del fallimento**, ancorché disposta per vizi processuali o per incompetenza del giudice, **lascia salvi gli effetti prodotti dalle domande di ammissione al passivo sul decorso**

del termine di prescrizione dei relativi crediti, non rilevando in proposito il disposto dell'art. 21 legge fall., che si riferisce agli atti degli organi della procedura, non a quelli compiuti nei confronti di essa; né la revoca comporta l'estinzione della procedura fallimentare, con la conseguenza che trova applicazione la regola di cui al secondo comma dell'art. 2945 c.c., con la sospensione del corso della prescrizione, e non quella di cui al terzo comma della medesima norma, che fa salvo, nel caso di estinzione del processo, il solo effetto interruttivo prodotto dalla domanda giudiziale. * Cass. civ., sez. I, 6 settembre 2006, n. 19125, Sartransauto Spa in liq. c. Acentro Srl ed altri. [RV593631]

● **In caso di fallimento del datore di lavoro** in base all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e al D.L.vo n. 80 del 1992 il **Fondo di garanzia istituito presso l'Inps si sostituisce al datore di lavoro** nel pagamento delle somme dovute rispettivamente a titolo di trattamento di fine rapporto o per crediti di lavoro diversi da quel trattamento. **Il carattere sussidiario della relativa obbligazione non esclude la sua natura di obbligazione solidale** (essendo essa relativa alla medesima prestazione della obbligazione principale) e comporta, altresì, che, per effetto dell'accollo legislativamente predisposto, l'originario debitore non viene liberato e il Fondo diviene suo condebitore solidale per i crediti dianzi menzionati, sicché l'interruzione della prescrizione effettuata nei confronti del datore di lavoro ha effetto anche nei riguardi del Fondo. Ne consegue che la prescrizione del diritto a crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto deve considerarsi interrotta nei confronti del suddetto Fondo di garanzia qualora sia stata presentata dai lavoratori domanda di ammissione allo stato passivo nei confronti del datore di lavoro. Tale interruzione (decorrente dalla data di ammissione dei crediti al passivo) ha – in base ai principi generali applicabili in caso di presentazione di domande giudiziali nei confronti di debitori solidali sottoposti a procedura concorsuale – effetti permanenti fino alla data di chiusura della procedura stessa. * Cass. civ., sez. lav., 22 marzo 2003, n. 4217. *Idem*, Cass. lav., 18 aprile 2001, n. 5658. Difforme appare l'orientamento della massima che segue. [RV561320]

● **Il termine di prescrizione previsto** dall'art. 2 della legge n. 297 del 1982 **per il pagamento del trattamento di fine rapporto** da parte dell'apposito Fondo istituito presso l'Inps **non è suscettibile di interruzione** ex art. 94 della legge fallimentare nei confronti del Fondo medesimo durante la procedura fallimentare a carico

del datore di lavoro. Infatti, dalla circostanza che il Fondo suddetto è accollatario *ex lege* del debito del datore di lavoro non può desumersi l'applicabilità dell'art. 1310 c.c. a differenza di quanto avviene per i debiti diversi da quello relativo al TFR del datore di lavoro insolvente disciplinati dal D.L.vo n. 80 del 1992, il quale ancorché richiami la legge n. 297 del 1982, prevede una normativa che da questa si differenzia e, in particolare con riferimento alla prescrizione, prevede uno specifico termine annuale. * Cass. civ., sez. lav., 30 dicembre 1999, n. 14761. Difforme appare l'orientamento della massima che segue. [RV545727]

● **La prescrizione quinquennale del diritto al trattamento di fine rapporto** – che la L. 29 luglio 1982, n. 297 configura (secondo quanto risulta anche dai relativi lavori preparatori) come forma di risparmio forzoso nei riguardi del lavoratore e di finanziamento imprenditoriale nei confronti del datore di lavoro – **è suscettibile d'interruzione**, ai sensi dell'art. 94 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, **per effetto della domanda di ammissione al passivo del fallimento del datore di lavoro**, cui l'art. 2 della citata legge sostituisce (in caso d'insolvenza) il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito presso l'Inps; infatti, l'accollo (cumulativo) *ex lege* del relativo debito previsto da tale norma non muta, rendendola previdenziale, l'originaria natura del credito, che rimane quindi assoggettato, in tutte le sue vicende, anche fallimentari, e fino all'estinzione, alla disciplina dettata per i crediti di capitale. * Cass. civ., sez. lav., 9 giugno 1994, n. 5606, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale c. Oltolini e Longoni.

95. (1) Progetto di stato passivo e udienza di discussione. – Il curatore esamina le domande di cui all'articolo 93 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione.

Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare al